VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il "*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" ed, in particolare, l'articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 novembre 2017, recante "*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*";

RITENUTO di dover bandire un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, per 300 unità;

D E C R E T A

ART. 1
Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ll)* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli e superamento del successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. **300 posti** per vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale con qualifica di assistente capo tecnico in servizio.

2. Nell'ambito dei suddetti posti, è ulteriormente riservato **un posto**, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai dipendenti che, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano conseguito l'attestato di bilinguismo di lingua tedesca di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, purché siano in possesso degli altri requisiti previsti dal presente

bando. Quest'ultimo posto riservato, se non coperto, è conferito secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2
Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver riportato, nel biennio 2018-2019, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
   b) non aver riportato, nel biennio 2018-2019, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti indicati al comma precedente devono essere mantenuti, a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

3. Sono esclusi dal concorso, a norma dell'articolo 93 del d.P.R. n. 3 del 1957, i candidati che sono sospesi cautelarmente dal servizio.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

6. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione al concorso quando ne consenta l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

ART. 3
Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul portale all'indirizzo ***https://concorsionline.poliziadistato.it***.

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
   a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica rivestita, data di decorrenza, data di assunzione in servizio, data di immissione nel ruolo;
c) Ufficio/Reparto presso il quale presta servizio;
d) Ente matricolare di riferimento;
e) se intende concorrere per il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. In tal caso, il candidato specificherà il livello di conoscenza e l'Ente che ha rilasciato l'attestato richiesto;
f) di non aver riportato, nel biennio 2018-2019, giudizi complessivi inferiori a "*buono*";
g) di non aver riportato, nel biennio 2018-2019, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
h) di non essere sospeso cautelarmente dal servizio;
i) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento ove prevista;
j) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000.

3. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la copia della domanda presentata.

4. Qualora il candidato voglia modificare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio di presentazione della domanda indicato al comma 1, osservando, a tal fine, le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

5. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, ogni variazione di indirizzo e/o sede di servizio al seguente indirizzo pec: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

6. L'Ufficio/Reparto di appartenenza è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Attività Concorsuali ogni eventuale variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

7. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".

ART. 4
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente

superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico e da uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.

4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

ART. 5
Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, fino a 60 punti, sono stabiliti come segue:

a) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
b) anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, fino a punti 10;
c) anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12;
d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8;
e) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
f) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
g) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
h) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
i) titoli di studio, fino a punti 4;

j) superamento della prova selettiva in precedenti concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato, punti 5.

2. I titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso devono essere conseguiti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della medesima domanda, pena il loro mancato riconoscimento.

3. La Commissione esaminatrice valuta i soli titoli indicati nella domanda di partecipazione, che risultino altresì annotati nello stato matricolare del candidato interessato.

4. La scheda contenente i titoli posseduti dal candidato, una volta convalidata dall'Ente matricolare, previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal candidato e quanto annotato a matricola in base alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, è trasmessa telematicamente all'Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, per il successivo inoltro alla competente Commissione esaminatrice.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti alle mansioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato;
b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

6. Le determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate sul sito intranet https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso nonché sul sito internet https://dv.poliziadistato.it e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART.6
Formazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di quaifica, l'anzianità di servizio, la maggiore età .

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, ai quali è garantito il mantenimento della sede di servizio ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera *ll*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. I vincitori del concorso verranno avviati al prescritto corso di formazione.

4. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Lo stesso provvedimento sarà consultabile anche sul sito intranet https://doppiavela.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet https://dv.poliziadistato.it.

ART. 7
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse, per il tramite dell'Ufficio/Reparto di appartenenza, all'indirizzo di posta elettronica: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

ART. 8
Avvertenze finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno con valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet *https://doppiavela.poliziadistato.it/* nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet *https://dv.poliziadistato.it*.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 30 DIC. 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli